

TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione 2^a Civile

Il Giudice Relatore, Dott.ssa A. Palumbi, designato nel procedimento iscritto al n. 10166/2005 R.G.,

IL CASO.it

Visto l'art. 12 D.Lgs. n. 5/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 37/2004,

-ritenute inammissibili e irrilevanti le istanze istruttorie orali proposte da entrambe le parti, essendo le circostanze di cui ai capitoli formulate in termini generici, negativi, suggestivi e/o valutativi, tenuto conto inoltre della posizione del teste C. (che ben potrebbe essere chiamato in giudizio dall'una e/o dall'altra parte per rispondere in solido ovvero in alternativa o in via di regresso a seguito dell'eventuale accoglimento della domanda attorea) nonché della produzione documentale in atti;

-ritenuta rilevante ai fini del contestato profilo del conflitto di interessi ed ammissibile in quanto specifica e sicuramente in possesso di parte convenuta (come evincibile dalle allegazioni difensive della stessa parte in merito alle iniziali modalità di collocamento dei titoli per cui è causa ed alle valutazioni internazionali dei medesimi poco prima dell'operazione di investimento in discussione) la seguente documentazione tra quella richiesta da parte attrice (essendo per il resto l'istanza di esibizione inammissibile per genericità ed inconferenza):

1)documentazione attestante il paniere della convenuta dall'1 al 7 febbraio 2000; 2)copia dell'offering circular dei titoli per cui è causa; 3)documentazione attestante la quotazione unitaria sui mercati di loro quotazione dei medesimi titoli alla data del 7.2.2000;

-consideratane la rilevabilità d'ufficio, invita le parti ad esaminare e trattare la questione dell'ammissibilità delle domande svolte da parte attrice nella memoria ex art. 6 d.lgs. n. 5/2003, attesa la loro diversità

rispetto a quelle svolte nell'atto introduttivo del giudizio e la loro possibile non riconducibilità alle ipotesi di cui alle lettere a-b del secondo comma della norma citata;

FISSA

l'udienza collegiale per il giorno 15/5/2007 alle ore 11,30..., invitando le parti a comparire personalmente all'udienza per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione

IL CASO.it

Si comunichi alle parti costituite a cura della cancelleria.


Bologna, 27.11.2006

IL CANCELLIERE (C1)
Dott.ssa Rossana Mariani
Rm

IL GIUDICE DESIGNATO



giudice designato
Corte di Appello di Bologna
Corte di Appello di Bologna
Corte di Appello di Bologna



24,00 +
12,50

2/0.6
Corte di Appello di Bologna
Corte di Appello di Bologna
Corte di Appello di Bologna
Serenella